

RISPOSTE AI QUESITI 2 del 06.06.2014

D: Un consorzio di Cooperative sociali ai sensi dell'art.8 della 381/1991, viene ascritto al modello del consorzio di cooperative ex art. 27 D.Lgs.c.p. s. 1577/47 e, conseguentemente, si qualifica, ai fini della partecipazione ad una pubblica gara, ai sensi dell'art. 34 lett. b) del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).

Da ciò consegue che la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, andrà così distinta:

- per i requisiti di ordine generale (ex art. 38 D.Lgs. 163/2006): sia il Consorzio che la cooperativa o le cooperative per le quali il Consorzio dichiarerà di partecipare alla gara, dovranno dimostrare di possedere i predetti requisiti.^[1] I requisiti di ordine generale, infatti, rilevano sotto il profilo dell'ordine pubblico economico, e devono essere posseduti anche dalle imprese designate come esecutori;
- per i requisiti di ordine speciale: il Consorzio, qualificandosi ai sensi dell'art. 34 lett.b) del D.Lgs.163/2006, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art.35 del Codice dei Contratti pubblici. Per quello che qui più precisamente interessa, le norme sulla qualificazione del soggetto esecutore prendono in esame direttamente le capacità economico - finanziarie e tecnico - organizzative del consorzio, non rilevando i requisiti delle singole cooperative aderenti, con l'unica eccezione di legge relativa “alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché dell'organico medio annuo” (art. 35 del Codice ^[2]), computabili cumulativamente in capo al consorzio, ancorché specificamente posseduti dalle consorziate.

La certificazione di qualità, rientrante tra i requisiti di ordine speciale, è da imputarsi in capo al solo Consorzio e non alla cooperativa affidataria del servizio.

Relativamente all'istituto dell'avvalimento, questo non è permesso per la certificazione di qualità, in quanto l'istituto è ammesso per i requisiti concernenti la capacità economico e finanziaria e tecnico organizzativa di cui agli art. 41 e 42 del Codice dei contratti e non a quelli di cui all'art. 43 cui va ricondotta la certificazione di qualità aziendale.

In concreto, se l'impresa ausiliaria che presta la propria certificazione di qualità fosse obbligata a mettere a disposizione dell'ausiliata le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità, l'impresa principale (quella ausiliata) sarebbe titolare solo formalmente del rapporto contrattuale con l'ente appaltante, assumendo, la funzione di intermediario o, al massimo, quella di supervisione e di coordinamento dell'attività dell'impresa ausiliaria. Ciò, invero, produrrebbe una scissione tra la titolarità formale del contratto e la materiale esecuzione dello stesso. (TAR LAZIO – sentenza 4130/2013; AVCP det. 2 del 01/08/12DET. 2)

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, è possibile che la certificazione sia posseduta dal solo Consorzio? O mi conferma che debba essere posseduta sia dal Consorzio che dalla Consorziata affidataria del servizio?

R: Sì, la certificazione dovrà essere posseduta sia dal Consorzio che dalla Consorziata affidataria del servizio.